

Gli incentivi fiscali dividono l'Europa

Difficile trovare un equilibrio tra i Governi statali e l'Unione

La filosofia liberista e di welfare cui è ispirato il Trattato Ue si rispecchia nella politica comunitaria della concorrenza. L'azione dell'Unione in questo settore, particolarmente vicino al mondo delle imprese e agli interessi dei cittadini, è indirizzata verso più direzioni. Se è fondamentale porre l'accento sui comportamenti delle imprese, in modo da consentire a queste di competere ad armi pari, non sono certo da meno le norme che hanno come immediati destinatari gli Stati membri, dirette a evitare che le imprese di un determinato Stato si vengano a trovare in una situazione privilegiata e soprattutto minori costi di produzione per effetto di una politica nazionale di intervento pubblico.

Il tema degli aiuti di Stato si presenta oggi di estrema rilevanza: si tratta infatti di una realtà complessa, in perenne trasformazione ed esclusivamente dominata dal mercato, nella quale viene (addirittura) messo in gioco il governo dell'economia deciso dagli Stati e le scelte tra pubblico e privato nell'assetto industriale del Paese.

Il principio di incompatibilità. Il Trattato Ue stabilisce il principio di base della presunzione di incompatibilità, consistente nel divieto di erogare aiuti che non siano stati preventivamente dichiarati dalla Commissione europea compatibili con il mercato comune; la nozione di aiuto comprende qualsiasi vantaggio economicamente apprezzabile attribuito a un'impresa mediante un intervento pubblico; condizioni essenziali affinché l'aiuto sia rilevante per la disciplina comunitaria è che esso incida sugli scambi fra Stati membri e che riguardi soltanto alcune imprese oppure alcune produzioni, mentre non sono altrettanto rilevanti le misure generali di politica economica, dirette a favorire lo sviluppo armonioso del sistema complessivamente considerato.

Le deroghe. Vengono poi prefigurate diverse ipotesi di deroga al principio di incompatibilità, alcune applicabili *ipso ju-*

re altre in forza di una valutazione discrezionale della Commissione europea, che gode di ampi poteri in questo campo:

1) deroghe *de jure*: a) aiuti di natura sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni quanto all'origine dei prodotti; b) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) aiuti erogati a determinate regioni tedesche per ovviare agli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania;

2) deroghe di natura discrezionale: a) aiuti per lo sviluppo di regioni con tenore di vita anormalmente basso o grave disoccupazione; b) aiuti per la realizzazione di un progetto di comune interesse europeo o per rimediare a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) aiuti per lo sviluppo di alcune attività o alcune regioni, purché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità; e) aiuti dichiarati compatibili con decisione del Consiglio.

Un mancato equilibrio. In materia di aiuti, il raggiungimento di un punto di equilibrio fra interesse statale e comunitario è ancora lontano. Più precisamente, se è vero che un'applicazione rigorosa delle norme sugli aiuti pubblici non può che portare benefici economici al mercato (come sembra dimostrare l'esperienza statunitense, cioè il Paese di consolidata tradizione antitrust e nel contempo leader della new economy), tuttavia, quando si tratta di aiuti non si può trascurare la loro finalità e la contropartita che ne deriva ai beneficiari (*compensatory justification*).

Gli aiuti fiscali. Per quanto attiene agli aiuti di Stato concessi un'ulteriore criticità va evidenziata: il fatto che la fiscalità diretta sia ancora una prerogativa esclusiva degli Stati

membri ha in effetti portato alla situazione paradossale per cui allo stringente controllo della Commissione sembrano comunque sfuggire gli aiuti preordinati ad alleggerire il carico fiscale delle imprese. Già nel 1994 la Corte di giustizia affermò che i provvedimenti di natura fiscale, che collocano le imprese in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri soggetti tributari, costituiscono aiuto di Stato (15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España).

La concorrenza dannosa. Il passo decisivo è stato compiuto nell'ambito dei lavori comunitari in tema di concorrenza fiscale dannosa. In conformità all'impegno preso nel pacchetto fiscale del 1997, la Commissione pubblicava l'anno seguente i propri orientamenti sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (comunicazione n. 98/C 384/3), precisando che l'impegno di risanamento dei bilanci nazionali, in vista dell'Unione economica e monetaria, rendeva essenziale un controllo rigoroso degli aiuti pubblici in tutte le loro forme, compresa quella tributaria.

In ogni modo, la tematica degli aiuti pubblici di natura fiscale si inserisce nel contesto di un obiettivo più ampio, volto a chiarire e rafforzare l'applicazione delle norme sugli aiuti in modo da ridurre le distorsioni della concorrenza nel mercato unico.

PAGINA A CURA DI
PIERGIORGIO VALENTE

IL CONFRONTO

Fondi statali trasferiti al settore manifatturiero - medie annuali in euro

Stati	Per occupato		In % del valore aggiunto	Stati	Per occupato		In % del valore aggiunto
	96/98	96/98			96/98	96/98	
1 Italia	1.955	4,4	Fonte: Commissione europea	9 Finlandia	959	1,6	
2 Lussemburgo	1.476	2,3		10 Paesi Bassi	735	1,2	
3 Irlanda	1.458	1,9		11 Austria	719	1,4	
4 Germania	1.434	2,6		12 Spagna	691	2,1	
5 Danimarca	1.433	2,9		13 Svezia	441	0,8	
6 Francia	1.131	2,0		14 Regno Unito	334	0,7	
7 Belgio	1.093	1,9		15 Portogallo	188	1,0	
8 Grecia	997	4,9		Eur 15	1.113	2,3	

Fonte: Commissione europea

Segue



■ A CIASCUNO IL SUO

Principali incentivi fiscali agli investimenti nei Paesi Ue

CREDITO D'IMPOSTA	REGIME DI ESENZIONE	DEDUZIONE PER INVESTIMENTI
<p>BELGIO</p> <p>Accordato in relazione all'incremento di capitalizzazione delle società</p>	<p>FRANCIA</p> <p>Applicabile a società industriali qualificate di nuova costituzione (tra il 1995 e il 2004) che soddisfino taluni requisiti (area di insediamento, attività svolta, eccetera)</p> <p>Esenzioni per la Corsica e per altre zone depresse</p>	<p>AUSTRIA</p> <p>Concessa a società che effettuano investimenti qualificati in beni ammortizzabili, mobili o immobili che hanno una vita utile minima di 4 anni</p>
<p>FRANCIA</p> <p>Spettante a società costituite tra il 1993 e il 1998 che effettuano investimenti in determinate regioni (Nord-Pas-de-Calais)</p>	<p>GRECIA</p> <p>Applicabile a investimenti <i>qualificati</i> di non residenti in determinate aree di sviluppo</p>	<p>BELGIO</p> <p>Accordata a società che effettuano investimenti <i>qualificati</i> (finalizzati al risparmio energetico, alla ricerca, allo sviluppo di prodotti che non danneggiano l'ambiente, eccetera)</p>
<p>LUSSEMBURGO</p> <p>Spettante a società che effettuano investimenti in immobilizzazioni qualificate (investimenti "supplementari" e investimenti "globali")</p>	<p>ITALIA</p> <p>Concessa per gli esercizi 1994/1996 in relazione a investimenti in impianti e beni strumentali (cosiddetta "legge Tremonti")</p>	<p>Accordata a piccole società in relazione a investimenti <i>qualificati</i></p>
<p>PORTOGALLO</p> <p>Spettante a società di piccola o media dimensione che hanno effettuato investimenti tra il 1998 e il 2000, in misura pari a una determinata percentuale della differenza tra il valore dell'investimento effettuato nell'esercizio in corso e il valore medio degli investimenti effettuati nei due esercizi precedenti</p>	<p>DIFFERIMENTO DELLA TASSAZIONE SUI CAPITAL GAIN</p>	<p>FRANCIA</p> <p>Applicabile relativamente a investimenti effettuati nei "Dipartimenti Oltreoceano" (fino al 2002)</p>
<p>SPAGNA</p> <p>Spettante a società che effettuano investimenti in nuove immobilizzazioni materiali</p>	<p>AUSTRIA</p> <p>Applicabile su plusvalenze realizzate in seguito alla cessione di immobilizzazioni <i>qualificate</i> reinvestite per l'acquisto di nuove immobilizzazioni</p>	<p>PAESI BASSI</p> <p>Applicazione a società che effettuano investimenti <i>qualificati</i> a condizione che siano rispettati taluni requisiti (periodo di detenzione dei beni, entrata in funzione, eccetera)</p>
ALTRI INCENTIVI		
<p>BELGIO</p> <p>Agevolazioni dirette a favorire l'esercizio di attività d'impresa in determinate regioni</p>	<p>società che effettuano investimenti produttivi in determinate aree di sviluppo</p>	<p>Molte le leve per la crescita economica</p> <p>Ricorrere alla leva fiscale non solo per drenare risorse e finanziare la "macchina" dello Stato ma anche per incentivare lo sviluppo e la crescita economica: questo è l'orientamento diffuso nei Paesi europei a giudicare dalle più significative agevolazioni adottate dagli ordinamenti fiscali dei principali Stati membri Ue. In molti casi i sistemi tributari prevedono disposizioni volte a incentivare la realizzazione di investimenti che si traducono nell'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali o nell'ampliamento e nell'ammodernamento di beni strumentali esistenti. Sono diffuse, inoltre, misure dirette ad incentivare, in senso più ampio, la capitalizzazione delle imprese, l'assunzione del personale, l'attività di ricerca e sviluppo e la tutela ambientale. Le principali forme di incentivazione adottate riguardano crediti d'imposta, regimi di esenzione (parziale o totale), deduzioni per investimenti e sussidi. Ma vengono contemplate anche altre misure (ammortamenti accelerati, riduzioni di aliquote e così via).</p> <p>Dal confronto tra le normative degli Stati membri sembra emergere dunque, sia pure secondo modalità e forme (in parte) diverse, la tendenza ad attribuire agevolazioni di carattere fiscale finalizzate al consolidamento e alla crescita del tessuto produttivo o allo sviluppo di aree economicamente arretrate. Occorre, peraltro, considerare gli effetti specifici degli incentivi adottati dai diversi ordinamenti nazionali, valutandone la compatibilità con il mercato comune, alla luce della normativa Ue in materia di aiuti di Stato.</p> <p style="text-align: right;"><i>Fonte: Centro Studi Ernst & Young</i></p>
<p>FRANCIA</p> <p>Clausola di stabilizzazione fiscale (per un periodo di 25 anni) applicabile a società operanti nei "Dipartimenti Oltreoceano"</p>	<p>IRLANDA</p> <p>Applicazione di un'aliquota ridotta a società industriali <i>qualificate</i> (fino al 2010).</p> <p>Progressiva riduzione dell'aliquota d'imposta sul reddito delle società (oggi al 24%) in misura corrispondente al 4% annuo fino a raggiungere il 12,5% a partire dal 1° gennaio 2003, in relazione allo svolgimento in Irlanda di attività d'impresa <i>qualificate</i>, che non si traducono in forme di investimento passivo</p>	
<p>GERMANIA</p> <p>Ammortamenti accelerati concessi a piccole e medie imprese in relazione a investimenti qualificati.</p> <p>Ammortamenti accelerati e sussidi accordati a società in relazione a investimenti <i>qualificati</i> realizzati in determinate aree</p>	<p>ITALIA</p> <p>Aliquota ridotta (19%) su una quota del reddito imponibile 1999 e 2000, in relazione a nuovi investimenti (Legge Visco)</p> <p>Aliquota ridotta (19%) su una quota del reddito imponibile in relazione all'incremento di capitale investito (Dit - Aliquota media minima del 27%)</p>	
<p>GRECIA</p> <p>Riserve esenti possono essere costituite da</p>		

■ ITALIA

Con la «Visco» aliquota al 19%

L'applicazione di un'aliquota ridotta del 19% a una quota del reddito imponibile è la misura adottata in Italia dalla legge Visco per incentivare la realizzazione di nuovi investimenti.

La quota di reddito cui è applicata l'aliquota agevolata è determinata considerando il minore tra l'ammontare degli investimenti netti in nuovi beni strumentali effettuati dal soggetto passivo e il valore dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili a riserva. L'ammontare degli investimenti è considerato tenendo conto dei beni materiali e immateriali destinati a essere impiegati nel territorio dello Stato al netto di eventuali dismissioni. L'agevolazione è circoscritta ai periodi d'imposta 1999 e 2000. La legge Tremonti, invece, prevedeva (per gli esercizi 1994/96) l'esenzione dall'imposta sul reddito in misura corrispondente al 50% dell'incremento degli investimenti in impianti e beni strumentali rispetto alla media degli investimenti effettuati nei cinque anni precedenti l'esercizio agevolato.

Infine, la Dit (Dual Income Tax) rientra nel novero degli incentivi diretti a favorire una maggiore capitalizzazione delle imprese. L'agevolazione consiste nell'applicazione di un'aliquota del 19% alla quota di reddito corrispondente all'incremento di capitale investito nel periodo d'imposta considerato rispetto al patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996. L'aliquota media non può, comunque, essere inferiore al 27 per cento.

■ SPAGNA

Tasse, un credito del 5 per cento

Gli incentivi fiscali per la realizzazione di investimenti qualificati previsti dall'ordinamento spagnolo consistono nella concessione di un credito d'imposta.

Il credito è pari al 5% dell'ammontare degli investimenti effettuati in nuove immobilizzazioni materiali e non può eccedere il 15% dell'imposta dovuta. Anche i beni acquisiti in leasing (salvo alcune eccezioni) sono ammessi a beneficiare dell'agevolazione. La parte di credito non utilizzata può essere riportata nei successivi cinque anni. Questa misura viene modificata ogni anno dalla legge finanziaria.

Un credito d'imposta spetta anche per le spese di formazione del personale (5%), per le spese di ricerca e sviluppo (30%) e per gli investimenti

■ FRANCIA

Nuove aziende senza imposte

Esenzione dall'imposta sul reddito del 100% per i primi 24 mesi di attività, ridotta al 75%, 50% e 25%, rispettivamente, per i successivi tre anni: questi gli incentivi previsti dall'ordinamento francese per le società costituite dal 1° gennaio 1995 al 2004 che soddisfino taluni requisiti e che operino in determinate aree. La Francia concede, inoltre, incentivi fiscali per incoraggiare investimenti in regioni economicamente meno sviluppate accordando l'esenzione dall'imposta sul reddito per un periodo di tempo limitato.

In Corsica, ad esempio, le società costituite tra il 1988 e il 1998 beneficiano dell'esenzione totale per i primi 8 anni a condizione che svolgano l'attività in Corsica nei settori industriale, alberghiero e delle costruzioni e che la partecipazione nel capitale detenuta da altre società non sia tale da eccedere il 50% dei diritti di voto.

Un'esenzione parziale (non oltre i 400mila franchi l'anno) per i primi 60 mesi dalla costituzione, è invece accordata, a certe condizioni, alle società già operanti in Corsica il 1° gennaio 1997 o costituite a partire da questa data fino al 31 dicembre 2001.

Misure analoghe sono previste per i "Dipartimenti oltreoceano" (Guadalupa, Guyane, Martinica e Réunion) per le "Zone industriali" (Dunkirk, Aubagne-La Ciotat e Toulon-La Seyne). Il credito d'imposta è adottato invece per la regione Nord-Pas-de-Calais (22% dell'investimento effettuato nei primi tre anni per le società costituite nel periodo 1993-1997).

nel patrimonio nazionale (10%).

Inoltre, un credito d'imposta del 25% è accordato per favorire gli investimenti effettuati in attività orientate all'esportazione (ad esempio, costituzione di una stabile organizzazione all'estero, acquisizione di una partecipazione pari ad almeno il 25% del capitale sociale di una società estera, costituzione di *subsidiaries*).

L'agevolazione è concessa a condizione che sussista una relazione con le attività di esportazione (diverse da attività finanziarie e assicurative) svolte dall'investitore spagnolo. Il credito non è accordato in caso di investimenti effettuati in Paesi a fiscalità privilegiata.

■ LUSSEMBURGO

Immobilizzazioni con agevolazione

Il Lussemburgo utilizza lo strumento del credito d'imposta, prevedendo due distinte tipologie di agevolazione, per incentivare i nuovi investimenti in immobilizzazioni. Nel caso degli "investimenti supplementari" effettuati in immobilizzazioni qualificate (beni materiali ammortizzabili diversi da fabbricati, scorte vive e depositi di minerali e fossili) il credito è pari al 12 per cento. L'aliquota si applica alla differenza tra il valore attribuibile alle immobilizzazioni alla fine dell'esercizio e il valore medio (non inferiore a 75mila franchi lussemburghesi, Luf) attribuito alle stesse alla fine dei cinque esercizi precedenti, incrementata dell'ammortamento relativo agli investimenti qualificati effettuati nel corso dell'esercizio.

Nel caso degli "investimenti globali", invece, il credito d'imposta è pari al 6% del costo complessivamente sostenuto nell'esercizio per l'acquisizione di immobilizzazioni qualificate, per investimenti fino a sei milioni di Luf. Alle somme oltre questa soglia si applica un'aliquota del 2 per cento. Tra le immobilizzazioni qualificate rientrano anche gli impianti di riscaldamento e alcune categorie di fabbricati per usi sociali.

I crediti d'imposta possono essere utilizzati nell'anno in cui l'investimento è effettuato. L'eccedenza del credito rispetto all'imposta dovuta non è rimborsabile ma è riportabile per un periodo di dieci anni.

■ PAESI BASSI

Sui costi dei beni c'è la deduzione

La normativa olandese sugli incentivi fiscali agli investimenti permette deduzioni pari a una prefissata percentuale del costo dell'investimento, che si aggiungono agli ammortamenti ordinariamente previsti, nel caso di realizzazione di investimenti di ammontare inferiore a 566mila fiorini olandesi.

Gli investimenti agevolabili possono essere in beni acquistati ovvero prodotti in economia, con esclusione degli investimenti in beni non strettamente connessi all'attività d'impresa.

La deduzione non è concessa se: a) il bene non è entrato in funzione entro i 12 mesi successivi all'effettuazione dell'investimento ed è stato pagato meno del 25% del valore, o b) il bene non è entrato in funzione entro tre anni dall'inizio

■ IRLANDA

Per i redditi prelievo ridotto

Un'aliquota ridotta dell'imposta sul reddito pari al 10% si applica (fino al 31 dicembre 2010) alle società industriali qualificate (*manufacturing companies*), come definite dalla legge finanziaria del 1990 (Finance Act 1990). L'agevolazione è accordata unicamente alle società operanti in Irlanda, sia residenti che non, limitatamente agli utili derivanti dalla vendita di beni prodotti nel territorio dello Stato.

Fino al giugno 1999, le società soggette all'aliquota del 10% potevano effettuare una deduzione per spese di ricerca e sviluppo in misura quattro volte superiore a quella ordinaria (l'ammontare deducibile non poteva comunque superare degli importi specificamente previsti).

Le società che esercitano determinate attività, inoltre, possono effettuare ammortamenti accelerati fino al 100% del costo di costruzione dei fabbricati industriali. Questa agevolazione è soggetta a precise limitazioni che ne restringono considerevolmente l'ambito di applicazione.

Infine, allo scopo di incentivare lo svolgimento di attività d'impresa qualificate in Irlanda, che non si traducono in forme d'investimento passivo, è prevista una progressiva riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (attualmente, pari al 24%) in misura corrispondente al 4% annuo fino a raggiungere il 12,5% a partire dal 1° gennaio 2003.

dell'anno di acquisto o produzione.

Nel caso in cui il bene, per cui è stata concessa la deduzione, venga ceduto entro cinque anni dall'inizio dell'anno di acquisto o produzione, un importo pari alla deduzione ottenuta deve essere portato ad incremento del reddito imponibile.

Allo stesso modo, se l'utilizzo del bene viene modificato in maniera tale da farlo uscire dall'ambito degli investimenti agevolabili, una ripresa a titolo di disinvestimento deve essere operata.

In aggiunta a questi incentivi, sono previsti ulteriori benefici per investimenti legati al settore dell'energia.